

## COMMISSIONE XII

INDUSTRIA E COMMERCIO - ARTIGIANATO  
- COMMERCIO CON L'ESTERO

97.

## SEDUTA DI MERCOLEDÌ 23 FEBBRAIO 1983

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE SEVERINO CITARISTI

## INDICE

	PAG.
<b>Disegno di legge</b> (Seguito della discussione e rinvio):	
Disciplina delle società di ingegneria (Approvato dal Senato) (2155) . . . . .	1143
PRESIDENTE . . . . .	1143

**La seduta comincia alle 10.**

MAURO OLIVI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

**Seguito della discussione del disegno di legge: Disciplina delle società di ingegneria (Approvato dal Senato) (2155).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Disciplina delle società di in-

gegneria », già approvato dal Senato nella seduta del 26 novembre 1980.

Comunico che in data 9 febbraio la IX Commissione lavori pubblici ha espresso il seguente parere favorevole: « a condizione che l'oggetto del disegno di legge sia limitato esclusivamente ad autorizzare e regolare l'attività di società finalizzate alla contestuale progettazione e realizzazione di impianti industriali complessi, e cioè con esclusione delle attività professionali di progettazione, il cui esercizio in forma societaria, attualmente vietato dalla legge 23 novembre 1939, n. 1855, dovrà essere oggetto di altro provvedimento su cui la IX Commissione afferma la propria competenza primaria e che dovrà essere coordinato con le procedure per le opere pubbliche con le disposizioni di cui alla legge 10 febbraio 1962, n. 57 e successive modificazioni concernente l'albo nazionale dei costruttori ».

Nella mia qualità di relatore dico che la condizione posta dalla IX Commissione mi sembra troppo restrittiva in quanto, se si deve limitare l'attività delle società

di ingegneria solo alla progettazione e realizzazione di impianti industriali complessi, impedendo che si occupino della progettazione di grandi infrastrutture come dighe, autostrade ed altre opere di questo tipo, si creerebbe un organismo settoriale, sicuramente poco attivo, per il quale francamente non ci sarebbe la ragione di una legge *ad hoc* che richiederebbe comunque l'approvazione di un'altra legge di carattere più generale e più esaustiva.

Il relatore, quindi, non ritiene che si possa accettare il parere della IX Commissione ed invoca l'applicazione del disposto del quarto comma dell'articolo 93 del regolamento che recita: « Quando una Commissione competente in sede legislativa non ritenga di aderire al parere di altra Commissione, che affermi anche la propria competenza primaria sul progetto di legge o su una sua parte, si procede a norma del quarto comma dell'articolo 72 ». Quest'ultimo, a sua volta, recita: « Qualsiasi questione di competenza, insorta tra due o più Commissioni, è defe-

rita al Presidente della Camera. Questi, se lo ritenga necessario, può sottoporre la questione alla Giunta per il regolamento ».

Dal momento che la nostra Commissione rivendica la competenza primaria sul provvedimento all'ordine del giorno, propongo che la questione sia sottoposta al Presidente.

Pongo in votazione questa proposta.

(È approvata).

Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

**La seduta termina alle 10,30.**

---

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. TEODOSIO ZOTTA

---

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO